

CRITERI DI AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato di I grado.

Al suddetto **decreto** sono seguiti il **DM n. 741/2017**, dedicato esclusivamente all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, e il **DM 742/2017**, relativo alla certificazione delle competenze alla fine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e le correlate note ministeriali esplicative: la **nota n. 1865/2017**, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull'esame e la **nota n. 2936/2018**, volta a fornire indicazioni riguardo all'esame e alla prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado.

I CONSIGLI DI CLASSE NEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, PER L'AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO, TENGONO CONTO:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- d) del grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
- f) del curriculum scolastico;
- g) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la valutazione complessiva dell'alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a sei decimi, e delibera l'ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all'esame di Stato. In tal caso, il docente, nella cui disciplina l'alunno è insufficiente, può accettare la delibera del Consiglio di classe o mettere a verbale il suo voto contrario.

DELIBERANO LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO:

- a) quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe* deliberate dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico;
- b) quando l'alunno incorre nella sanzione disciplinare che dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale (DPR n. 235/2007, art. 1 comma 6);
- c) quando l'alunno presenta insufficienze gravi (con voto inferiore a 5/10) nelle quattro materie scritte;
- d) quando l'alunno presenta più di cinque insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a 5/10).

N.B. L'ammissione di un alunno con insufficienze in sede di proposte di voto non deve determinare ipso facto una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri alunni. Nel caso di ammissione all'Esame di Stato con voto insufficiente portato a sei decimi, deliberata a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all'alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, nello spazio libero del documento di valutazione, per la disciplina portata a sei decimi, sarà specificata la dicitura:

- “obiettivi non raggiunti” (voto numerico inferiore a cinque);
- “obiettivi parzialmente raggiunti (voto numerico cinque).

(Da riportare nel verbale di scrutinio dei Consigli di Classe e sul Documento di valutazione dell'alunno).

***Deroghe ai limiti di assenza per l'ammissione all'Esame di Stato:**

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- situazioni di grave disagio socio-familiare e/o personale abbinate ad un'età prossima all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- tardivo inserimento di alunni provenienti dall'estero a condizione che, dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i 3/4 dell'orario scolastico previsto.